

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANGELO SANTORI

La seduta comincia alle 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Briguglio, Buffo, Capuano, Cordoni, Fratta Pasini, Rosso, Taborelli e Viale sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Antonio Pepe, Dameri, Tarditi, Preda, Misuraca, Jacini, de Ghislanzoni Cardoli e Ricciuti.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino: Provvidenze in favore dei grandi invalidi (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla 6^a Commissione permanente del Senato) (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino, già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 25 settembre e modificato dalla 6^a Commissione permanente del Senato nella

seduta del 6 novembre 2002: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi ».

Ricordo che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente del testo unificato in titolo nella seduta del 20 novembre 2002. È stato quindi richiesto il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Sottolineo l'urgenza dell'approvazione definitiva del testo unificato, in modo da poter correttamente utilizzare l'accantonamento di fondo speciale previsto a questo fine dalla legge finanziaria.

Comunico, infine, che sul provvedimento la I Commissione (Affari costituzionali) e la V Commissione (Bilancio) hanno espresso parere favorevole il 3 dicembre 2002, mentre la IV Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole il 4 dicembre 2002.

Avverto che l'onorevole Perrotta intende aggiungere la sua firma al testo unificato in esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

In sostituzione del relatore, il presidente Benedetti Valentini, rinvio alla relazione svolta in sede referente.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Il Governo si riserva di intervenire eventualmente nel prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro conclusa la discussione sulle linee generali.

Il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 13.20 di oggi.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.20.

PRESIDENTE. Avverto che non sono state presentate proposte emendative.

Avverto, altresì, che a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non saranno posti in votazione gli articoli già approvati dalla Camera e non modificati dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del progetto di legge, nel testo modificato dal Senato (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Desidero ringraziare tutti i gruppi per la disponibilità dimostrata nell'assicurare la rapida approvazione del testo unificato, recante provvidenze in favore dei grandi invalidi. Infatti, per garantire l'immediata approvazione del provvedimento, tutti i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di proposte emendative ed alle dichiarazioni di voto, rinviando agli interventi svolti in prima lettura, con particolare riferimento all'esame in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Il progetto di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi » (*Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla 6ª Commissione permanente del Senato*) (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445-B):

(Segue la votazione).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26.

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alboni, Campa, Carbonella, Dameri, de Ghislanzoni Cardoli, Delbono, Didonè, Di Teodoro, Duilio, Galli Daniele, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Jacini, Lo Presti, Maninetti, Misuraca, Motta, Pepe Antonio, Perrotta, Preda, Ricciuti, Santori, Sciacca, Tarditi e Trupia.

La seduta termina alle 13.30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 20 dicembre 2002.*

ALLEGATO

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo

TESTO

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).

1. *Identico:*

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare **in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64**, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono di un accompagnatore militare o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono di un accompagnatore militare **in servizio obbligatorio di leva** o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

ART. 2.

(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. *Identico.*

ART. 2.

(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

Identico.

